




Convenzione

Sispi - Amat



Servizio di sviluppo e gestione di sistemi informativi  
strumentali alla mobilità urbana

## INDICE

ART. 1	TERMINOLOGIA .....	10
ART. 2	OGGETTO, EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE .....	11
ART. 3	PRESTAZIONI DELLA SOCIETÀ.....	12
ART. 4	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....	14
ART. 5	ACQUISIZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI.....	15
ART. 6	REFERENTE DELLA CONVENZIONE .....	16
ART. 7	ADEMPIMENTI AMAT .....	16
ART. 8	RENDICONTAZIONI MENSILI E VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	17
ART. 9	CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	17
ART. 10	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PRIVACY.....	18
ART. 11	RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI.....	18
ART. 12	LIVELLI DI SERVIZIO, MONITORAGGIO E PENALI .....	19
ART. 13	RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI TRANSIZIONE IN CESSAZIONE.....	21
ART. 14	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE .....	21
ART. 15	ESONERO DALLA CAUZIONE .....	22
ART. 16	DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.....	22
ART. 17	ONERI FISCALI E SPESE RELATIVI ALLA PRESENTE CONVENZIONE .....	22
ART. 18	FORO COMPETENTE.....	22

AMAT Palermo S.p.A. - SISPI S.p.A.

CONVENZIONE

per il servizio di sviluppo e gestione di sistemi informativi  
strumentali alla mobilità urbana

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_

TRA

- la società AMAT PALERMO S.p.A. (di seguito denominata "AMAT"), con sede in Palermo, Via Roccazzo, 77, C.A.P. 90135, P. IVA 04797180827, rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante, Avv. Michele Cimino nato a Porto Empedocle (AG) il 12 agosto 1968, domiciliato, per la carica, presso i locali della società;

e

- la società SISPI, Sistema Palermo Informatica S.p.A. (di seguito denominata "SISPI" o "Società") con sede in Palermo, Via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, C.A.P. 90142, P. IVA 03711390827, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, ing. Cesare Lapiana nato a Palermo il 18/08/1946, domiciliato, per la carica, presso la sede della società;

PREMESSO

- che AMAT è la Società detenuta per il 100% dal Comune di Palermo che svolge, tra l'altro, in regime di *in house providing*, le attività di progettazione, organizzazione, realizzazione, gestione ed esercizio di sistemi di trasporto di persone e cose, pubbliche e private, servizi relativi alla viabilità e al traffico con qualunque mezzo o forma effettuati nonché altre attività anche strumentali e/o connesse alla mobilità urbana

- che il Consiglio Comunale del Comune di Palermo con deliberazione n. 42 del 20/04/2018, ha affidato alla Sispi S.p.A. la conduzione tecnica e lo sviluppo del SITEC (Sistema Informatico e di telecomunicazione) del Comune di Palermo, approvando lo schema di Convenzione, finalizzato a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra il Comune di Palermo e la Società circa i servizi a quest'ultima affidati, in prosecuzione del rapporto già in essere con la stessa, giusta Deliberazione di G.M. n. 105 del 24/06/2014
- che la predetta Convenzione sottoscritta tra Comune di Palermo e Sispi, Repertorio n. 1 del 4/5/2018, ha durata quinquennale dalla sottoscrizione
- che SISPI - quale partner tecnologico dell'Amministrazione Comunale nell'analisi dei procedimenti amministrativi, nell'ingegnerizzazione di processi e workflow management, nella *system integration* e nella conduzione tecnica del SITEC, inteso quale strumento per erogare servizi all'intera città Metropolitana, ai cittadini ed al sistema delle Società Partecipate del Comune di Palermo -, nell'ambito delle attività affidate, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra Comune di Palermo e Sispi di cui alle premesse, svolge, tra l'altro, attività di consulenza e assistenza tecnica nonché sviluppo di applicazioni informatiche, ivi incluse modifiche e integrazioni *"delle procedure, dell'architettura tecnica del Sistema Informatico e delle infrastrutture di telecomunicazione dell'Amministrazione Comunale anche con riferimento ai servizi innovativi, ivi compresi quelli erogati per il tramite del sistema delle Società partecipate, da erogare nei confronti della cittadinanza di tutta l'Area Metropolitana"*
- che già con deliberazione di Giunta comunale n. 31/2013, l'Amministrazione comunale ha internalizzato il "Servizio di gestione del rilascio autorizzazioni per le aree di sosta soggette a tariffazione" affidando a Sispi lo sviluppo del sistema informatico di gestione
- che, inoltre, la medesima Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta municipale n. 166/2015, ha disposto Zone a Traffico Limitato demandando col medesimo atto alla partecipata AMAT Palermo S.p.A., tra l'altro, la gestione del rilascio dei contrassegni (pass) agli aventi diritto per l'accesso alla ZTL, dando

indicazione nello "Schema delle modalità operative ZTL1 e ZTL2" (e come anche richiamato nel Regolamento attuativo di cui alla Delibera di Giunta n. 28 del 16/02/2016) che AMAT, per il Servizio rilascio contrassegni, si avvalsesse dell'ausilio del Comune di Palermo stesso, anche col supporto dell'altra società partecipata "in house" SISPI,

#### CONSIDERATO

- che il sistema sviluppato da Sispi per il rilascio delle autorizzazioni per le aree di sosta soggette a tariffazione consente anche l'ottimizzazione di dispositivi di accertamento e sanzionamento già in dotazione presso il Comando di Polizia Municipale, requisito funzionale di fondamentale ausilio anche per la connessa attività sanzionatoria conseguenziale in caso di violazione alle norme inerenti l'accesso alla ZTL e, quindi basilari per l'intera corretta gestione del servizio affidato ad AMAT
- che la banca dati utilizzata per la gestione di tale servizio si avvale inoltre di servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa con sistemi informatici e banche dati esterne gestite nell'ambito del SITEC (Sistema Informatico e di Telecomunicazione Comunale)
- che ciò consente (avendo peraltro consentito celerità in fase di prima realizzazione) una gestione caratterizzata da un elevato grado di affidabilità e qualità dei dati e dei processi gestiti - quali, tra gli altri, le verifiche anagrafiche effettuate per i residenti e per i non residenti - rispettivamente attraverso la banca dati della popolazione residente ed i servizi SIATEL dell'Anagrafe Tributaria nonché tramite le verifiche sui veicoli e le relative proprietà attraverso l'accesso alle visure dei sistemi ACI e MCPC;

VISTO CHE, anche con tali premesse e considerazioni

- in esecuzione alla Deliberazione di Giunta n.166/2015 di cui al precedente alinea, anche in riferimento ai contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 30/2013,



in data 1 marzo 2016, AMAT, Sispi e Comune di Palermo, hanno sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa contenente reciproci impegni per la realizzazione delle attività necessarie per l'erogazione del servizio di "rilascio contrassegni" per l'accesso alle ZTL

#### VISTO

- che Sispi, quindi, ha realizzato la soluzione software con la quale è stato gestito il sistema di rilascio dei pass di accesso alla ZTL;
- che AMAT si è dunque dotata di tale soluzione applicativa nell'ambito di tale Protocollo d'intesa per la gestione dei pass di accesso alle ZTL
- che tale soluzione consente ad AMAT il rilascio degli stessi e la successiva verifica e che comprende l'infrastruttura hardware e la piattaforma software, offrendo ai cittadini un sistema di accesso ai servizi multicanale
- che il sistema adottato da AMAT è stato sviluppato ed è gestito in esclusiva da Sispi

#### TENUTO CONTO

- che l'Amministrazione comunale di Palermo ha ritenuto in questi anni opportuno operare in direzione di un vero e proprio sistema di *corporate governance* al fine di garantire una sinergia tra le Società partecipate al fine di consentire un'azione unitaria e congiunta capace di garantire efficientamento e maggiore economicità dei servizi
- che nell'ambito dei rapporti tra società partecipate e Amministrazione comunale, il Comune di Palermo nella persona del Sindaco, promuove costantemente l'interazione tra le sue partecipate sottolineando l'opportunità di internalizzare servizi nell'ambito del nucleo delle partecipate stesse
- che in tale ottica, con la Convenzione stipulata tra il Comune di Palermo e Sispi di cui alle premesse, il Comune di Palermo ha affidato alla sua società in house la

conduzione tecnica e lo sviluppo del SITEC (Sistema Informatico e di telecomunicazione) del Comune di Palermo *“inteso quale strumento per erogare servizi all’intera città Metropolitana, ai cittadini ed al sistema delle Società Partecipate del Comune di Palermo”*

CONSIDERATO, altresì,

- che proprio in tale direzione, nell’ambito del PON Metro Palermo 2014-2020, programma plurifondo (FESR e FSE) basato su cinque Assi Operativi - che vede Sispi affidataria di tutte le attività dell’Asse 1 - è prevista la realizzazione di servizi pubblici e di mobilità urbana inseriti nell’Asse 2 *“Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”*. In tale contesto sono già stati stipulati tra Sispi e il Comune di Palermo gli Accordi esecutivi per i seguenti progetti, in corso di sviluppo e realizzazione:

- PA2.2.1.d - City Compass - Piattaforma di gestione e tracciamento in tempo reale flotta autobus e Sistema integrato a servizio del cittadino per la previsione di arrivo dei mezzi di trasporto pubblico;
- PA2.2.1.e - Realizzazione infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo) e sensoristica ambientale IoT a bordo dei mezzi;
- PA2.2.4.a - Pannelli per l’info mobilità disposti in hub strategici;

tutti oggetto dell’accordo esecutivo stipulato il 5 aprile 2019, e che, inoltre, sono già stati approvati i progetti:

- PA2.2.1.b – Controlli varchi di accesso ZTL (già affidato con Determinazione dirigenziale n. 8712/2019)
- PA2.2.1.a – Semafori intelligenti

TENUTO, altresì, conto

- che Sispi, nel quadro della sua vision fortemente incentrata sullo sviluppo del



territorio da realizzare anche grazie ad un pieno ed efficace governo dei servizi informatici e di telecomunicazione predisposti e gestiti per il territorio, ha realizzato e sta implementando strumenti avanzati di erogazione di servizi al cittadino anche coerentemente all'obiettivo dell'Amministrazione pubblica di offrire ai cittadini un unico servizio di pagamento per i servizi richiesti;

- che tale strumento include anche i servizi per la mobilità;

#### VISTI

- l'art.12, par. 2, della direttiva 201/24/UE, a norma del quale è possibile per un'amministrazione aggiudicatrice affidare direttamente un contratto ad un soggetto non controllato direttamente dalla stessa nel caso in cui tale soggetto e l'affidataria siano entrambi controllati da un soggetto terzo (c.d. *in house orizzontale*)
- la previsione di cui all'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita: *"Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata"*
- le linee guida n.7, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.235 del 15.02.2017, che, al par. 6.3.5, definiscono il c.d. *in house orizzontale*

CONSIDERATO, inoltre,



- che il predetto Protocollo d'Intesa, di durata triennale a far data della stipula, è scaduto il 1° marzo 2019
- l'interesse delle Parti a proseguire e ampliare coerentemente alle premesse del presente atto, il rapporto di collaborazione già instauratosi

#### TENUTO altresì CONTO

- dell'esigenza espressa dalle Parti di ridefinire i termini dell'Offerta tecnico-economica per la gestione dei pass di accesso ZTL (anche alla luce del triennio di attività di carattere sperimentale appena trascorso che, nel triennio, ha visto il rilascio di circa 140.000 pass) fermo restando il "Disciplinare Tecnico" definito tra AMAT e Servizio Innovazione del Comune di Palermo nel 2016 (Allegato 1 al Protocollo sopra richiamato), che qui si allega sub 1

#### PRESO ATTO

- delle esigenze manifestate da AMAT in ordine alla realizzazione dei servizi strumentali alla
  - gestione rimozione auto
  - gestione delle aree di sosta soggette a tariffazione
  - gestione emissione biglietti elettronici

#### TENUTO CONTO

- che, nelle more della definizione del presente atto, Sispi ha comunque continuato a garantire, dal 1° marzo 2019, il servizio di "rilascio contrassegni" per l'accesso alle ZTL già definito con il citato Protocollo d'Intesa del 1° marzo 2016 senza soluzioni di continuità
- delle esigenze già rappresentate, Sispi ha realizzato le soluzioni applicative utili alla gestione dei servizi erogati da AMAT

Quanto sopra premesso, che forma parte integrante del presente documento,  
le Parti convengono quanto segue

#### Art. 1 Terminologia

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione s'intende per:

- o SITEC (Sistema Informatico e di telecomunicazione del Comune di Palermo): l'insieme di dati, procedure, risorse professionali, servizi specialistici, apparecchiature, impiegati per l'informatizzazione e le telecomunicazioni di dell'Amministrazione comunale di Palermo; inoltre, il SITEC è inteso quale strumento per erogare servizi all'intera città Metropolitana, ai cittadini ed al sistema delle Società Partecipate del Comune di Palermo.
- o Progetto esecutivo di sviluppo (PES): documento di progettazione, tecnica ed economica, del servizio richiesto nel quale vengono rappresentati, per essere approvati dall'AMAT, obiettivi, modalità di realizzazione, forniture, attività di addestramento, piani di lavoro e specifiche tecniche di ogni singolo intervento di sviluppo richiesto volto a realizzare nuovi servizi o ad estendere ed ampliare le funzionalità, i servizi e le prestazioni delle procedure informatiche e delle applicazioni in esercizio ovvero l'insieme degli interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione di soluzioni e sistemi informatici e telematici di supporto ai servizi strumentali alla mobilità urbana;
- o Servizio di gestione in esercizio: insieme delle attività volte ad assicurare con continuità la piena operatività, sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale, delle procedure informatiche e delle applicazioni in esercizio al fine di garantire il funzionamento ordinario dei servizi erogati da AMAT;
- o hardware: il complesso delle apparecchiature elettroniche di elaborazione automatica, archiviazione e di trasmissione dei dati, installate a livello centrale e periferico, ivi comprese le apparecchiature terminali su cui operano gli utenti del sistema, come di seguito definiti;

- software: il complesso delle strutture logiche di dati ed algoritmi di elaborazione, procedure formali, regole e modalità operative di trattamento e di trasmissione dei dati di cui ai servizi oggetto della presente Convenzione;
- software di ambiente: il software destinato a definire e determinare il funzionamento dei sistemi sviluppati e gestiti nell'ambito della presente convenzione;
- software applicativo: il software destinato a definire e determinare il funzionamento dei sistemi sviluppati e gestiti nell'ambito della presente convenzione;
- manutenzione ordinaria, adeguativa, correttiva e migliorativa del software (MAC): ripristino delle funzionalità fornite dal software applicativo in esercizio, venute meno a seguito di malfunzionamenti; mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni dell'ambiente tecnico; manutenzione ordinaria; mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni normative; miglioramento delle prestazioni a parità di funzioni svolte;
- manutenzione evolutiva del software (MEV): interventi miranti a modificare o incrementare funzionalità esistenti per migliorare gli aspetti funzionali delle applicazioni o comunque per supportare modifiche non tecniche nei sistemi informativi automatizzati;
- utenti: soggetti abilitati ad accedere alle informazioni ed ai dati inseriti nei sistemi informativi sviluppati e gestiti nell'ambito della presente Convenzione;
- fruitori dei servizi: i soggetti che fruiscono dei servizi messi a disposizione da AMAT acquistandoli attraverso il sistema di pagamento elettronico multicanale predisposto da Sispi.

## Art. 2 Oggetto, efficacia e durata della Convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è il servizio di sviluppo e gestione di sistemi informativi strumentali all'erogazione dei servizi di mobilità urbana.  
In particolare, il servizio comprende:

- a. servizi di sviluppo di sistemi informativi strumentali all'erogazione di servizi di mobilità urbana innovativi che AMAT, sulla base dei propri strumenti programmatici, intende mettere a disposizione della propria utenza nonché di sviluppo di nuove funzionalità per procedure ed applicazioni in esercizio strumentali ai servizi di mobilità urbana
  - b. la gestione delle procedure informatiche e delle applicazioni strumentali all'erogazione dei servizi di mobilità urbana in esercizio
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al precedente comma 1, Sispi rende disponibile ad AMAT un sistema di pagamento elettronico multicanale di cui potrà disporre il fruitore finale per l'acquisizione di servizi e per il quale con il presente atto AMAT conferisce a Sispi apposito mandato ai sensi dell'art. 1723 del cod. civ. (*mandato in rem propriam*)
3. La SISPI S.p.A. gestirà i servizi di cui al precedente c. 1 con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.
4. La presente Convenzione ha durata a far data dalla stipula della stessa e fino alla scadenza della Convenzione vigente tra Comune di Palermo e Sispi per la conduzione tecnica e lo sviluppo del SITEC di cui alle premesse, coerentemente con i piani economico finanziari di AMAT, fatte salve eventuali modifiche da concordare tra le Parti e/o eventuali sopravvenienti determinazioni dell'Amministrazione comunale che ne potrebbero modificare il modello di servizio. Essa può essere rinnovata alle condizioni dettate dalle norme vigenti.
5. Eventuali variazioni o aggiunte all'oggetto della presente Convenzione, o ai termini in essa previsti, dovranno essere concordate dalle parti e non potranno entrare in vigore senza la preventiva sottoscrizione di entrambe le parti.

### Art. 3 Prestazioni della Società

1. Il presente articolo regola tutti gli affidamenti per attività di sviluppo e gestione di cui all'art. 2 c. 1 che AMAT, nel periodo di vigenza della presente Convenzione, affiderà alla Sispi.

2. Gli affidamenti di cui al comma precedente avverranno sulla base di Progetti esecutivi come definiti al precedente art. 1, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
3. I servizi di sviluppo di cui alla lett. a. del precedente art. 2 c. 1 potranno comprendere le seguenti prestazioni principali:
  - consulenza e assistenza tecnica all'AMAT nella pianificazione dell'evoluzione dei servizi delle procedure informatiche e delle applicazioni in esercizio;
  - sviluppo di applicazioni informatiche, telematiche e di architetture di telecomunicazione, integrazione di sistemi
  - formazione, addestramento e aggiornamento tecnico, anche a distanza
4. I servizi di gestione di cui alla lett. b del precedente art. 2 c. 1 potranno comprendere le seguenti prestazioni principali:
  - Servizi per la conduzione operativa comprendenti:
    - a. conduzione operativa delle apparecchiature elettroniche e dei sistemi centrali;
    - b. conduzione operativa delle apparecchiature e della rete di telecomunicazione;
  - Servizi per la conduzione funzionale comprendenti:
    - a. manutenzione ordinaria, adeguativa, correttiva e migliorativa (MAC) delle procedure e dei moduli software installati sulle apparecchiature centrali e periferiche
    - b. Servizio di supporto tecnico alle applicazioni;
    - c. Servizio di supporto all'utenza allo scopo di garantire un efficace utilizzo dei sistemi e delle applicazioni informatiche ivi compresi gli strumenti di automazione;
    - d. interventi di ottimizzazione dell'organizzazione delle procedure, dei tempi di elaborazione, dell'utilizzazione delle apparecchiature e, in genere, dell'architettura tecnica delle procedure informatiche oggetto del servizio;

- e. servizi Web che consentano all'AMAT di pubblicare e gestire autonomamente i propri siti web utilizzando tecnologie e risorse della SISPI, e quindi senza l'onere di acquisire e gestire l'hardware ed il software necessario. La SISPI svolge tutte le funzioni necessarie all'ottimale funzionamento del servizio.
  - Servizi di Call Center e Customer Support con l'obiettivo di fornire agli utenti un punto di accesso unificato per la segnalazione di guasti, anomalie e malfunzionamenti delle apparecchiature periferiche. Nell'ambito del Call Center dovranno essere compresi i seguenti servizi:
    - Service e Problem Management;
    - Problem Resolution;
    - Change Management;
    - Asset Management
5. Per le attività oggetto della presente Convenzione la Società deve mettere a disposizione, obbligandosi ad adeguarli e aggiornarli, i sistemi elaborativi necessari per lo sviluppo e la manutenzione del software. Tali sistemi di sviluppo s'intendono comprensivi delle apparecchiature hardware, del software specialistico, nonché dell'idoneo software di ambiente, del personale tecnico ed operativo addetto alla conduzione dei sistemi di sviluppo stesso.

#### Art. 4 Modalità di erogazione del servizio

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) la Società, a fronte di apposite richieste formulate da AMAT, elaborerà e sottoporrà all'approvazione di AMAT specifici Progetti esecutivi di sviluppo (PES), come definiti al precedente art. 1, contenenti la progettazione, tecnica ed economica del servizio richiesto con evidenza di obiettivi, modalità di realizzazione, forniture, attività di addestramento, piani di lavoro e specifiche tecniche necessarie.

2. Il Progetto Esecutivo di Sviluppo (PES), con riferimento ai tempi previsti per la sua attivazione e realizzazione, sarà vincolante per Sispi solo a seguito di formale accettazione da parte di AMAT.
3. Una volta concluse le attività previste dal Progetto esecutivo, sarà cura di Sispi sottoporre ad AMAT il documento di chiusura del progetto contenente la descrizione sintetica del servizio erogato.
4. In caso di verifica positiva, AMAT provvederà, entro il termine che di volta in volta sarà definito nel progetto e, comunque, entro un periodo massimo di 30 giorni (trenta), alla sottoscrizione del documento di chiusura progetto.
5. In caso di verifica negativa Sispi, nel termine massimo di 20 (venti) giorni provvederà agli adeguamenti necessari.
6. A far data dalla verifica positiva del documento di chiusura progetto, Sispi provvederà, ove previsto, ad erogare i servizi di gestione in esercizio di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) per tutta la durata della presente Convenzione.
7. Per quanto concerne le attività di cui all'art. 2 c. 2, Sispi metterà a disposizione di AMAT un conto corrente bancario dal quale provvederà a riversare, con cadenza mensile i pagamenti effettuati dai fruitori dei servizi secondo le modalità indicate al c. 4 dell'art. 9.

#### Art. 5 Acquisizione e fornitura di beni e servizi

1. Ai fini dell'erogazione dei servizi la Società può mettere a disposizione beni e risorse strumentali all'erogazione dello stesso provvedendo alla loro organizzazione, ed acquisendole nel rispetto della normativa vigente.
2. Sispi, nei casi di cui al precedente comma 1, è tenuta a provvedere alla manutenzione dei beni eventualmente forniti assicurandone la costante adeguatezza funzionale.
3. In caso di cessazione dell'attività della Società o della presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 13, l'AMAT ha facoltà di acquisire attrezzature e beni eventualmente messi a disposizione dalla stessa Società ai

sensi del presente articolo, ovvero di subentrare nei relativi contratti secondo le seguenti modalità:

- acquisizione a costo zero nel caso di beni senza residuo valore contabile o acquisiti in leasing e già riscattati;
- subentro nei contratti in essere nel caso di beni acquisiti in leasing con riferimento al comma 1 del presente art. 5 non ancora scaduti;
- acquisto a prezzo commisurato al valore residuo del conto patrimoniale, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, nel caso di beni acquisiti direttamente dalla Società;
- acquisizione alle condizioni più favorevoli rilevabili sul mercato dei beni di interesse dell'AMAT, che non siano stati posti interamente a carico dell'AMAT stessa.

#### Art. 6 Referente della Convenzione

1. In relazione all'oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti designerà tra il personale alle proprie dipendenze dirette un 'Referente, incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni previste e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti e ne darà comunicazione formale all'altra parte.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare lo svolgimento dei compiti loro affidati.

#### Art. 7 Adempimenti AMAT

1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione l'AMAT deve, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - a) fornire, all'atto della richiesta di intervento di cui all'art. 4 c. 1, le specifiche funzionali necessarie per la redazione del progetto esecutivo di sviluppo;



- b) garantire la disponibilità di beni e/o l'accesso alle strutture necessarie alla realizzazione dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 Rendicontazioni mensili e verifica della corretta esecuzione dei servizi

1. Le rendicontazioni mensili di cui al successivo art. 9 c. 1 prodotte da Sispi e rese disponibili nelle rispettive piattaforme di erogazione dei servizi dettaglieranno, per ciascun servizio, le quantità erogate, il totale incassato, il corrispettivo calcolato ed il netto da riversare.
2. Sulla base di dette rendicontazione, dunque, AMAT potrà effettuare la verifica della corretta esecuzione dei servizi.
3. In ogni caso tutte le funzioni di reporting rese disponibili nelle relative piattaforme per la verifica ed il monitoraggio dei servizi sviluppati e gestiti ai sensi della presente Convenzione saranno definiti per ogni singolo servizio nel relativo PES.
4. Le rendicontazioni di cui al precedente c.1 saranno allegate alle fatture di cui al successivo art. 9 .

Art. 9 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

1. I corrispettivi che AMAT riconoscerà a Sispi sono calcolati, secondo la tipologia del servizio reso – e comunque compreso ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della presente Convenzione - rispettivamente:
  - a. in misura percentuale sul valore nominale unitario per essi definito e determinati sulla base delle rendicontazioni mensili prodotte da Sispi ai sensi del precedente art. 8 e rese disponibili nelle rispettive piattaforme di erogazione dei servizi;
  - b. in misura fissa, secondo il valore unitario espresso nel progetto esecutivo di sviluppo.



2. Il corrispettivo previsto per ciascun servizio è indicato nel PES di cui al precedente art. 4.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 s'intende remunerativo di tutte le prestazioni, componenti e servizi di cui alla presente Convenzione.
4. L'accreditamento delle somme di cui al precedente art. 4 c. 7 sarà effettuato al netto del costo dei servizi che verrà trattenuto da Sispi a titolo di pagamento anticipato.

#### Art. 10 Obbligo di riservatezza e Privacy

1. La Società s'impegna a non divulgare le notizie ed i dati relativi ad AMAT, nonché le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati la cui gestione operativa sia in carico alla Società medesima, comunque venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alle sue attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione.
2. L'impegno di cui sopra si estende, altresì, a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione della presente Convenzione.
3. Identico obbligo di riservatezza in capo alla Società si estende anche ai dati personali e/o sensibili contenuti nelle banche dati del servizio oggetto della presente convenzione.
4. In ragione dell'oggetto della presente Convenzione, ove Sispi sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la medesima potrà essere nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 attraverso apposito atto.

#### Art. 11 Responsabilità della Società ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto dell'AMAT che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza e, comunque, arrecati

nell'esecuzione delle prestazioni da essa dovute in forza della presente Convenzione.

2. Al fine di quanto previsto dal comma 1 e per tutta la durata della Convenzione, la Società si obbliga a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura di ogni rischio e responsabilità, compresa quella civile verso terzi, relativi, connessi o comunque dipendenti dalle attività oggetto della medesima Convenzione.
3. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impegnati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
5. La Società si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

#### Art 12 Livelli di servizio, monitoraggio e penali

1. Nell'erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione la Società dovrà garantire adeguati livelli di servizio (SLA). I livelli di servizio vengono distinti nelle seguenti classi:

CLASSE	DESCRIZIONE
--------	-------------



A	Classe critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
B	Classe mediamente critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
C	Classe non critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
D	Classe non critica alla quale non sono associate penali.

2. Ciascun livello di servizio dovrà essere misurabile in funzione dei seguenti parametri:
  - **Definizione:** descrizione del parametro di servizio
  - **Requisiti:** specifica il valore obiettivo a regime; se non è soddisfatto, ma è soddisfatto il valore soglia, il servizio è definito inadeguato. Possono essere riportati più valori con decorrenze diverse, se si prevede che le esigenze del Cliente diventino più stringenti.
  - **Calcolo:** specifica come viene effettuato il calcolo del livello di servizio offerto
  - **Procedura:** procedura utilizzata come strumento di calcolo e misura
  - **Valore soglia:** specifica il valore limite a regime; se non è soddisfatto il servizio è definito *inaccettabile*. Anche in questo caso, possono essere riportate più soglie con decorrenze diverse, se è presente un piano concordato di miglioramento del servizio.
3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali che saranno differenziate in funzione della tipologia del servizio.
4. I livelli di servizio adottati per ciascun servizio e le penali associate sono definiti all'interno del relativo PES.
5. Sono escluse dal calcolo dei livelli di servizio:
  - Le interruzioni dovute ad interventi concordati
  - Le conseguenze di cause di forza maggiore comunque non imputabili a colpa della società.

Art. 13 Risoluzione della Convenzione e periodo di transizione in cessazione

1. In caso di inadempienze da parte della Società degli obblighi dalla stessa assunti con la presente Convenzione - con esclusione, in ogni caso, di quelle dovute ad astensioni dal lavoro del personale, per motivi sindacali e ad altre cause di forza maggiore - l'AMAT ha diritto al risarcimento dei danni subiti. L'importo del risarcimento viene determinato consensualmente tra le parti.
2. L'AMAT, nel caso di inadempienze della Società ritenute di grave entità, ha la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.
3. Nel caso previsto al precedente comma 2 e, comunque, in ogni caso di cessazione del presente rapporto di Convenzione, l'AMAT avrà la facoltà di chiedere alla Società, che ne assume l'obbligo, di continuare ad eseguire, per un periodo di transizione non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scioglimento della presente Convenzione, le prestazioni previste nei Progetti esecutivi approvati.
4. Durante il periodo di transizione di cui al precedente comma la Società sarà tenuta a garantire il mantenimento dei livelli di servizio previsti per le prestazioni richieste.
5. La Società, al fine esclusivo del trasferimento delle conoscenze relative al servizio e su esplicita richiesta dell'AMAT, si rende sin d'ora disponibile a collaborare con soggetti terzi durante il suddetto periodo di transizione.
6. La presente Convenzione può essere modificata e rivista anche prima della sua naturale scadenza, qualora si vengano a creare condizioni di cambiamento azionario o finanziario o di carattere commerciale.



Art. 14 Brevetti e diritti d'autore

1. L'AMAT non assume alcuna responsabilità qualora la Società usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui terzi abbiano ottenuto la privativa.

2. La Società malleava e tiene indenne l'AMAT da qualsiasi azione legale, rivendicazione, responsabilità per perdite e/o danni richiesti da qualsiasi soggetto, che si fondino sulla pretesa che i servizi forniti dalla Società in base alla presente Convenzione violino in Italia brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti di autore, ovvero costituisca appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale

#### Art. 15 Esonero dalla cauzione

1. In considerazione della proprietà azionaria della Società, la stessa è esonerata dal prestare cauzione.

#### Art. 16 Divieto di cessione della Convenzione

1. La Società non può cedere o trasferire anche solo parzialmente a terzi alcun diritto od obbligo derivante dalla presente Convenzione.
2. In caso di inosservanza, da parte della Società, di quanto indicato al comma 1, l'AMAT potrà invocare i diritti e le facoltà di cui all'articolo 19, compresa la risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..


#### Art. 17 Oneri fiscali e spese relativi alla presente Convenzione

1. Sono a carico della Società le spese relative alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle che per legge fanno carico all'AMAT.
2. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni relative alla presente Convenzione sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

#### Art. 18 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Palermo

L'AMAT




La SISPI



*Le parti convengono di sottoscrivere specificatamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 16 della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.*

L'AMAT



La SISPI

